

10/8/1852

Commissione  
telegrafica



# NOI LEOPOLDO SECONDO

PER LA GRAZIA DI DIO

PRINCIPE IMPERIALE D'AUSTRIA

PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D'AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA EC. EC. EC.

**V**ista la Convenzione stipulata fra il Nostro Governo e quello di S. A. R. L'ARCIDUCA DUCA DI MODENA per l'oggetto di regolare i rapporti telegrafici fra i rispettivi dominj in correlazione al Trattato già precedentemente concluso fra lo Stato Estense e l'Impero Austriaco, e fra questo ed i Regni di Prussia, della Baviera e della Sassonia;

E considerando, che mentre è per un lato doveroso il preordinare quanto occorre al puntuale adempimento della Convenzione surriferita, è d'altronde non meno necessario e conveniente che, avuto il debito riguardo alla estensione che hanno presa in Toscana le linee Telegrafiche, ed alla importanza delle comunicazioni stabilite per mezzo di queste linee medesime, tanto all'interno, quanto all'estero, vengano senza indugio ulteriore definitivamente stabiliti quei metodi

uniformi e quelle generali discipline che meglio si convengono a regolare sotto tutti i rapporti questa interessante parte di servizio col maggiore vantaggio e comodo del pubblico e dei privati;

Sentito il Nostro Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso:

Art. 1. L'amministrazione dei Telegrafi elettrici nel Gran-Ducato, sotto le attribuzioni del Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici, sarà immediatamente regolata da una Direzione superiore dei Telegrafi dalla quale dovranno dipendere gli uffizj telegrafici, fino ad ora istituiti, o che lo saranno pel tratto successivo.

Art. 2. Sono istituiti presso la Direzione Superiore dei telegrafi;

Un posto di Ispettore delle linee e degli uffizj telegrafici, coll'incarico di Segretario della Direzione,

Un posto di Computista, ed Economo degli uffizj telegrafici,

Ed un posto di Registratore e Copista.

Art. 3. Gli uffizj telegrafici si distingueranno in uffizj di prima, ed in uffizj di seconda classe. Gli obblighi ed emolumenti degli Impiegati addetti agli uffizj telegrafici sono normalmente stabiliti nel Ruolo generale e rispettivamente nel Regolamento disciplinare contemporaneamente approvato.

Art. 4. Uffizj di prima classe saranno quelli che risiedono nelle Città di Firenze, Livorno, Pisa, Lucca, Siena, e Pistoja. Ed uffizj di seconda classe saranno frattanto quelli situati presso le Stazioni delle Strade ferrate a Prato, Pescia, Empoli, Pontedera, Livorno, Poggibonsi, Firenze e Pisa.

Art. 5. Pel disimpegno del servizio negli uffizj telegrafici sono istituiti dei posti,

Di Ministro di prima classe,

Di Ministro di seconda classe,

Di Telegrafista in prima, e seconda classe,

Di Aspirante,

Di Inserviente e Messaggero in conformità del Ruolo contemporaneamente approvato.

Art. 6. Sarà ugualmente ammesso negli uffizj telegrafici a cura della Direzione superiore, e con intelligenza del Nostro Ministro delle Finanze un determinato numero di Apprendisti senza emolumento, i quali, o non corrispondendo per qualsivoglia titolo alle esigenze del servizio, o riconoscendosi superflua la loro opera,

potranno essere licenziati senza aver titolo ad alcun provvedimento dallo Stato.

Art. 7. Pella sorveglianza, conservazione, e riparazione delle linee telegrafiche esistenti, e pella costruzione delle nuove, secondo il bisogno sono istituiti dei posti di *Guardie-giurate* delle linee telegrafiche, le quali riunite in squadre sotto gli ordini di un Capo, o anche isolatamente, in conformità delle istruzioni che loro siano date, hanno l'obbligo, secondo le località, o di percorrere e sorvegliare regolarmente le diverse sezioni delle linee telegrafiche, o di risiedere come Cantonieri assistenti presso le medesime.

Art. 8. A contare dal giorno in cui verrà messa in attività la Convenzione stipulata con il Governo Estense e posta così a disposizione del servizio dei privati la comunicazione telegrafica coll'estero da Pisa al confine di Porta, sarà ugualmente concesso l'uso delle altre linee telegrafiche del Gran-Ducato per le comunicazioni dell'interno.

Art. 9. Le corrispondenze telegrafiche coll'estero in conformità della Convenzione stipulata anderanno soggette alle discipline, ed al pagamento di quei diritti che sono stabiliti nella Tariffa e Regolamento ai quali si è referita la Convenzione sunnominata e di cui verrà fatta pubblicazione per mezzo del Nostro Ministero delle Finanze.

Art. 10. Per le comunicazioni telegrafiche nell'interno del Gran-Ducato verrà provvisoriamente attivata e posta in vigore la Tariffa speciale, alla quale abbiamo data la Nostra approvazione e che sarà pur pubblicata dal Ministero suddetto unitamente al Regolamento che deve servire di norma a questo ramo di pubblico servizio.

Art. 11. Sarà peraltro sempre in facoltà del Governo di sospendere la concessione dell'uso del telegrafo pel servizio dei privati nell'interno dello Stato, tutte le volte che lo giudichi necessario, non meno che di adottare tutte quelle ulteriori discipline che secondo le circostanze fossero giudicate opportune ad impedirne ogni abuso.

Art. 12. Non dovranno andare esenti dal pagamento delle tasse prestabilite per le comunicazioni telegrafiche dell'interno, se non se i così detti dispacci di Stato, i quali dovranno essere giudicati per tali dal subietto di cui trattano piuttostochè dalle qualità del mittente.

Art. 13. Gli Impiegati negli uffizj telegrafici hanno il debito assoluto di serbare il segreto delle corrispondenze che passano per le loro mani, sia che si tratti di dispacci di Stato, o di dispacci provenienti da privati; e qualunque siasi anche lieve loro mancanza in proposito, sarà punita colla remozione dall'impiego.

Art. 14. Il Nostro Ministero delle Finanze ec. è espressamente autorizzato ad approvare e rendere esecutorie quelle istruzioni che pel migliore andamento degli uffizj telegrafici, e per fissare nei particolari le competenze dei rispettivi impiegati verranno proposte dalla Direzione superiore dei telegrafi in corrispondenza a quanto si dispone nel presente Decreto, e per l'adempimento della Convenzione conclusa col Governo Estense per regolare le corrispondenze telegrafiche coll' Estero.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per il Dipartimento delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori Pubblici provvederà all'esecuzione del presente Decreto.

Dato ai Bagni di Lucca li dieci Agosto Milleottocentocinquan-  
tadue.

**LEOPOLDO.**

*Visto: Il Ministro Segretario di Stato  
pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori Pubblici*

*Presidente del Consiglio dei Ministri*

**G. BALDASSERONI.**



FIRENZE NELLA STAMPERIA GRANDUCALE

